

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 11 del 23/04/2019

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 262 del 18 APR. 2019



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE III

Governo del Territorio, Centro Storico, Urbanistica ed Edilizia Privata

Dirigente: Ing. Ignazio Alberghina

P.zza San Giovanni / P.zza Pola- e-mail: m.dimartino@comune.ragusa.gov.it

Prot. n. 49795/19

Conformità del PUDM al D.A. 152/GAB recante *Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia"*

Ragusa, 18/04/2019

Con Deliberazione n. 75 del 29.10.2015 il Consiglio Comunale esprimeva parere favorevole alla proposta della Giunta Municipale n. 213 del 12/05/2015 relativa alla Rielaborazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo prospiciente il territorio comunale di Ragusa redatto dal Settore IV del Comune di Ragusa secondo le Linee Guida ed ai criteri stabiliti dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con il suddetto D.A. 4 luglio 2011 e alla delibera di Consiglio Comunale n. 62 dell'11-09-2014;

Successivamente con la L.R. 17 marzo 2016, n. 3 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale ed il D.A. 319/GAB del 05/08/2016 - Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime sono state effettuate modifiche alla legislazione vigente;

Per quanto sopra con Deliberazione di Giunta Municipale, proposta per il Consiglio, n. 667/2016 si è proceduto al mero adeguamento del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo prospiciente il territorio comunale di Ragusa, del Rapporto Ambientale e dello Studio di incidenza Ambientale, alla L.R. n.3 del 17/03/2016 e D.A. 319/GAB del 05/08/2016;

Con prot. 79555/2017 dell'Ufficio Territoriale dell'Ambiente, ha trasmesso la valutazione preventiva di conformità alle linee guida adottate con il D.A. n. 319/GB del 05.08.2016;

In data 08/03/2018, con circolare ARTA (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente) n. 14758/2018 viene ulteriormente chiarito l'iter di approvazione dei PUDM;

Pertanto con deliberazione n. 130 dell'11/04/2018 si procede all'integrazione alla delibera di G.M. n. 667/2016 di adeguamento ai chiarimenti della Circolare suindicata;

In data 11/04/2019 con D.A. n 152/GAB vengono ulteriormente modificate le linee guida inserendo parametri meno restrittivi.

Per quanto sopra la presente relazione mira a verificare la conformità al Decreto n. 152/GAB. del 11 aprile 2019, del PUDM proposto al Consiglio ed a integrare/modificare le parti che dovessero risultare non conformi, riportando in rosso gli artt. delle Linee Guida modificati e in nero la conseguente verifica o modifica effettuata.

Allegato "A" al Decreto n. 152/GAB. del 11 aprile 2019

PARTE IV - Indirizzi metodologici

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'E' or similar character.

2. Procedure per il rilascio delle concessioni demaniali marittime

1. Per stabilimenti balneari ed aree attrezzate per la balneazione deve essere lasciata, tra le concessioni di nuova previsione, una distanza minima di almeno 25 metri lineari, ad eccezione di quei contesti in cui si è ridotta la dimensione della spiaggia; in quest'ultimo caso la distanza non può comunque essere inferiore a metri lineari 10, ferma restando la previsione delle aree da destinare ad accesso pubblico generalizzato. La medesima distanza deve essere rispettata ai fini del rilascio delle nuove concessioni rispetto a quelle esistenti. Al fine della verifica del rispetto di tali distanze non devono essere considerate le concessioni assentite in favore dei comuni e delle altre amministrazioni per finalità di pubblico interesse, nonché quelle comunque dirette a consentire l'utilizzo pubblico e gratuito del bene demaniale marittimo.

Rispetto alle precedenti disposizioni, che prevedevano una distanza minima di 100 mq tra stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione e punti di ristoro, il nuovo decreto stabilisce una distanza minore da applicarsi esclusivamente tra stabilimenti balneari ed aree attrezzate per la balneazione; in merito si verificano le seguenti concessioni demaniali previste nel PUDM:

- Zona B2 - Via Chioggia; tra i lotti in concessione L5 (Stabilimento balneare) e L4 (Area attrezzata per la balneazione) esiste una distanza pari a 10 mq, giustificata dalla ridotta dimensione della spiaggia; tale distanza è conforme a quanto previsto dal D.A. 152/2019.
- Zona B5 – Dogana; tra i lotti in concessione L14 (Stabilimento balneare) e L13 (Area attrezzata per la balneazione) esiste una distanza pari a 50 mq; tale distanza è conforme a quanto previsto dal D.A. 152/2019.

1 bis. Possono essere rilasciate nuove concessioni e/o adeguate le esistenti, prevedendo anche una contiguità delle concessioni stesse senza soluzioni di continuità, a condizione che ciascun concessionario si obblighi a lasciare ad uso pubblico gratuito, con libera fruizione dei servizi minimi quali servizi igienici docce e accessi al mare, una superficie complessiva non inferiore al 20% di quella assentita in concessione. L'area deve essere riservata, in relazione alla sua collocazione, in modo da consentirne una adeguata fruizione del mare.

Non sono previsti lotti in concessioni che riguardano la fattispecie contemplata dalla norma sopra citata.

2. Le aree concedibili per le tipologie di cui al presente articolo non possono essere di superficie inferiore a metri quadrati 150 e superiore a metri quadrati 5.000. Tali valori possono subire riduzioni in presenza di contesti in cui i processi erosivi hanno ridotto le dimensioni della spiaggia e prodotto situazioni geomorfologiche incompatibili con tale previsione; in tali condizioni le aree concedibili non possono comunque essere di superficie inferiore a metri quadrati 75.

Non sono previsti nel PUDM stabilimenti balneari o aree attrezzate per la balneazione con una superficie inferiore a 150 mq.



5. Stabilimenti balneari

3. La superficie da assentire in concessione non può eccedere i 5.000 metri quadrati, e quella coperta non può essere superiore al 20% della superficie assentita, al netto delle aree da lasciare ad uso pubblico gratuito nei casi di cui all'articolo 2 punto 1 bis.

Le concessioni previste per gli stabilimenti balneari sono conformi al limite di superficie previsto pari a 5.000 mq; in particolare l'area di maggiori dimensioni è costituita dal lotto L19 Stabilimento balneare, di superficie pari a 3.248,6 mq.

Per l'art. suindicato occorre procedere all'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione come segue:

Art.25 Stabilimenti balneari COMMA 2

2. Sono ammesse anche attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc. La superficie coperta non può essere più del 20% del totale.

6. Aree attrezzate per la balneazione

3. La superficie coperta non può essere superiore al 5% della superficie assentita in concessione.

Non sono previsti lotti in concessioni che riguardano la fattispecie contemplata dalla norma sopra citata.

Per l'art. suindicato occorre procedere all'adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione come segue:

Art.26 Aree attrezzate per la balneazione COMMA 1

1. Le aree attrezzate per la balneazione devono uniformarsi ai seguenti standard minimi in materia di servizi e attrezzature:

- a) cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8;
- b) servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per disabili;
- c) magazzino;
- d) docce all'aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- e) servizi per la sicurezza della balneazione;
- f) servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono anche ammessi: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati ed eventuali giochi a carattere stagionale.

La superficie coperta non può essere superiore al 5% della superficie assentita in concessione.

7. Aree attrezzate per le pratiche sportive

4. La superficie da assentire in concessione per detta tipologia di attività non può essere superiore a 800 metri quadrati.



Non sono previsti lotti in concessioni che riguardano la fattispecie contemplata dalla norma sopra citata.

9. Punti di ristoro

1. Sono ammessi servizi di ristoro, che interessano una superficie da assentire in concessione non superiore a 250 metri quadrati, aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati.

Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 120 mq, salvo motivate eccezioni, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc.

Non sono previsti lotti in concessioni che riguardano la fattispecie contemplata dalla norma sopra citata.

Il RUP
Arch. Marcello Dimartino

